COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI E COMANDO OPERATIVO ESERCITO

Via XX settembre, 123/A – 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: COMFOTER COE ROMA
Indirizzo di PEI: comfotercoe@coe.esercito.difesa.it – Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it

Allegati: /
Annessi: 12 (dodici)

Roma,
Col. SCOPECE, 3.7330
davide.scopece@esercito.difesa.it

OGGETTO: Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.). Relazione di chiarimenti circa la competenza regolatoria dell'Autorità Militare rispetto a quella dell'ENAC e la conseguente interconnessione di disciplina tra la regolamentazione dell'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica svolta dall'A.N.P.d'I. e quella di interesse militare.

A STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto – Reclutamento Affari Giuridici ed Economici del Personale SEDE

Rif. f. n.0141033 in data 08 luglio 2021 di SME – I RRAGEP.

1. In esito a quanto chiesto con foglio in riferimento, si rappresentano i seguenti elementi di valutazione per la redazione della relazione di chiarimenti richiesta dall'Autorità Giudiziaria.
2. L'attività aviolancistica di interesse militare svolta dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) è disciplinata dalla Circolare 1400/1229, *Norme per lo svolgimento dell'attività aviolancistica dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) di interesse militare*, la cui ultima edizione è del 1998 (**Annesso I**); detto documento prevede che i rapporti tra l'A.D. e l'Associazione vengano regolati da una convenzione (**Annesso II**) della durata massima di quattro anni e annualmente rinnovabile.
   Nel corso degli anni, l'attività dell'A.N.P.d'I. è stata svolta nel pieno rispetto della normativa in materia di paracadutismo, che ha riservato un regime in deroga in virtù della sua specificità, in quanto, anche laddove effettuata con velivoli civili, in uso, per quanto è stato possibile appurare, almeno dal 1977 (**Annesso III**):
   - si svolge secondo programmi di addestramento e procedure analoghi a quelli militari (e concordati con l'Autorità Militare), con paracadute aventi caratteristiche analoghe (tra cui la velocità di discesa) a quelle dei paracadute utilizzati in ambito militare nonché su zone lancio con caratteristiche codificate dall'Autorità Militare;
   - è sovrintesa da personale che ricalca le figure presenti durante le esercitazioni militari;

Firmato digitalmente da/Signed by
GIOVANNI FUNGO
In data/On date:
giovedì 23 settembre 2021 11:25:21

- contempla una serie di segnalazioni all'Autorità Militare, che è informata delle generalità del personale che sovrintende e partecipa alle esercitazioni.

3. In particolare, per quanto noto, le principali norme di riferimento in ambito esterno all'Amministrazione Difesa sono:
   - il **D.P.R. n. 566/1988** (**Annesso IV**) che, all'art. 21, riconosce "*validi il brevetto o l'attestato conseguito da personale civile sotto il controllo dell'Autorità Militare e rilasciati dall' A.N.P.d'I. per specifici interessi militari*". Peraltro il citato articolo è stato oggetto di ricorso al TAR Lazio – Sz. di Roma da parte dell'Aero Club d'Italia (AeCI) per la rilevanza attribuita al possesso di titoli paracadutistici conseguiti per specifici interessi militari. Con la sentenza n. 1976/98 in data 07 agosto 1998 il TAR rigettava il ricorso e riconosceva la specificità dell'A.N.P.d'I., statuendo espressamente che l'articolo in questione era esente da censura in quanto si configurava quale riconoscimento particolare, riservato a una specifica categoria di soggetti già in possesso di brevetti conseguiti per interessi militari, legittimato dalla particolare valenza che si era voluto riservare a tali brevetti, che trovava la sua ragione nella preferenza alla preparazione di tipo militare all'attività di lancio e alla prevalenza che le finalità militari assumono nell'espletamento delle attività aeronautiche;
   - il **D.M. 467T del 1992** (**Annesso V**) che, nelle disposizioni finali, esonera il Sodalizio dall'obbligo di utilizzo del paracadute planante con riguardo all'attività di interesse militare in quanto svolta sotto il controllo del Ministero della Difesa e disciplinata dalla citata Circ. 1400/563 del 1990, poi sostituita dalla Circ. 1400/1229 del 1998;
   - il **Regolamento ENAC del 2015** (**Annesso VI**), relativo alle licenze di paracadutismo, che, all'art. 20 comma 2, esclude l'attività aviolancistica dell'A.N.P.d'I. dal proprio ambito di applicazione in quanto svolta sotto il controllo del Ministero della Difesa. Il controllo militare è da intendersi nella disciplina generale dell'attività, non certo sullo svolgimento della stessa con uso esclusivo di velivoli militari.

4. L'attività aviolancistica del Sodalizio è continuata ininterrottamente fino all'adozione da parte dell'ENAC di una serie di provvedimenti amministrativi, di cui è stata resa edotta la sola A.N.P.d'I., a partire dal 2019, culminati con la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica da velivolo civile. In particolare:
   - il **3 marzo 2020** l'ENAC (**Annesso VII**), dopo aver esteso, nel luglio 2019, a tutte le scuole di paracadutismo l'uso del paracadute vincolato a calotta emisferica (**Annesso VIII**), inviava una comunicazione esclusivamente all'A.N.P.d'I. rammentando che la citata disposizione del luglio 2019 autorizzava l'attività di aviolancio da aeromobili civili unicamente le scuole di paracadutismo certificate; pertanto, al Sodalizio, non soggetto a certificazione, veniva inibito lo svolgimento di attività aviolancistica da aeromobili civili;
   - in tale quadro la Forza Armata, appresi solo successivamente i contenuti dei provvedimenti adottati dall'ENAC, dapprima, in data 6 ottobre 2020, sospendeva a titolo cautelativo lo svolgimento delle attività aviolancistiche previste dalla Circ. 1400/1229 del 1998 (**Annesso IX**), e successivamente, ricevuto il nulla osta da parte dello Stato Maggiore della Difesa, in data 14 gennaio 2021 disponeva la sospensione della convenzione in atto con l'A.N.P.d'I. (**Annesso X**);
   - il **27 novembre 2020** l'ENAC ribadiva che ogni attività formativa A.N.P.d'I., svolta per esigenze militari e non oggetto di certificazione, non può essere svolta su aeromobili civili (**Annesso XI**);
   - in data **5 marzo 2021** l'ENAC, senza dar corso ad una preliminare comunicazione di avvio del procedimento, revocava, con effetto immediato, l'autorizzazione all'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica di cui alla disposizione del

luglio 2019 (**Annesso XII**). Tale provvedimento veniva impugnato dall'A.N.P.d'I. che, in data 4 maggio 2021, presentava ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio.

5. Per quanto sopra, nella considerazione che le citate norme che disciplinano la materia in esame tengono conto della specificità del paracadutismo di **interesse militare**, la competenza regolatoria è in capo all'Autorità Militare per quanto attiene alle procedure di aviolancio vincolato con l'utilizzo del **paracadute a calotta emisferica**.
   In merito alla relazione di chiarimenti chiesta dal Giudice Amministrativo "*circa la competenza regolatoria dell'Autorità Militare rispetto a quella dell'ENAC e la conseguente interconnessione di disciplina tra la regolamentazione dell'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica svolta dall'A.N.P.d'I. sugli aeromobili civili e quella di interesse militare (...)*", si precisa che la competenza dell'Autorità Militare si sostanzia nella definizione e nelle verifiche tecnico-addestrative dei **percorsi di preparazione del personale** e delle **procedure per l'impiego del paracadute a calotta emisferica,** in analogia a quanto svolto in ambito militare; all'A.N.P.d'I. compete la responsabilità dell'applicazione delle sopra indicate procedure, fermo restando che, per lo svolgimento dell'attività aviolancistica mediante l'utilizzo degli aeromobili civili, rimane ineludibile la rigorosa osservanza delle prescrizioni normative contenute nel Codice della Navigazione e delle successive regolamentazioni ENAC in materia di attività di volo, di impiego dei piloti e di aviolancio di paracadutisti dall'aeromobile civile, secondo le procedure e le modalità indicate dall'Autorità Militare per l'utilizzo del paracadute a calotta emisferica.

IL COMANDANTE
(Gen.C.A. Giovanni FUNGO)